



COMUNE DI BAGNACAVALLO
Provincia di Ravenna

Id. 997670
Fascicolo n. 2023/06 05/000012

**Settore Amministrativo Area Tecnica (Ufficio Promozione Urbana,
trasporti,sport)**

D E T E R M I N A Z I O N E N. 79 del 14/04/2023

Pubblicata ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di Organizzazione in elenco all'Albo pretorio

**OGGETTO: RICORSI CONTRO PROVVEDIMENTI RIDUZIONE RISORSE FINANZIARIE EX
DECRETI MEF 28/12/2022 E 20/01/2023 - AFFIDAMENTO INCARICO DI
PATROCINIO LEGALE PER OPPOSIZIONE. CIG ZCD3AC24FE**

La Responsabile del servizio

Visti i seguenti atti:

- atto costitutivo dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sottoscritto dai Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno, con decorrenza dal 01/01/2008, stipulato con Rogito Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27/12/2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28/12/2007 al n. 7598 serie 1;
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 07/03/2023 ad oggetto: " Approvazione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 07/03/2023 ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2023 / 2025";
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 07/03/2023 ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 (Art. 169 D. Lgs. N. 267/2000)";

- Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Bagnacavallo n. 24 del 29/04/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione relativa all'esercizio finanziario 2021 (Art. 151 - commi 5/6/7 e artt. 227/228/229/230 del D. Lgs n. 267/2000) e si provveduto all'invio dei dati alla BDAP in data 03/05/2022;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 39 del 16/03/2023 ad oggetto "Approvazione del Piano Integrato Attività Organizzazione (PIAO) 2023-2025;

Premesso che:

- la Legge 5 maggio 2009 n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione", avvia il percorso per la realizzazione del c.d. Federalismo Demaniale e prevede l'individuazione di beni statali che, su richiesta dell'Ente interessato, possono essere attribuiti a titolo non oneroso a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni;
- il Decreto Legislativo n. 85 del 28 maggio 2010 costituisce il primo decreto di attuazione della Legge 5 maggio 2009 n. 42;
- l'art. 56 BIS del D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98 ha introdotto procedure semplificate per il trasferimento agli enti territoriali di immobili, in attuazione del Decreto legislativo 28 maggio 2010 n. 85 (c.d. Federalismo demaniale),
- il Comune di Bagnacavallo, in applicazione della suddetta normativa, negli anni 2014 e 2015 ha richiesto e ottenuto dall'Agenzia del Demanio l'attribuzione a titolo non oneroso di n. 5 immobili di proprietà dello stato allocati nel proprio territorio, prevedendo per gli stessi la finalità di utilizzo di "valorizzazione in ottica di mercato ai fini dell'alienazione", come da specifici decreti di trasferimento (anno 2014 prot. 20041, 20045, 20048, 20049 e anno 2015 prot. 3240);

Dato atto che:

- la procedura tesa alla valorizzazione tramite alienazione prevista in fase di domanda iniziale non è stata avviata, per quattro dei cinque immobili trasferiti, in ragione dell'esigenza di chiarire preliminarmente una problematica derivante da quanto stabilito dall'art.3 dei decreti di trasferimento dei beni: l'articolo fa infatti riferimento a cespiti già percepiti dallo Stato, per gli immobili trasferiti, a titolo di "indennizzo extracontrattuale", prevedendo contestualmente che le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune siano ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento mediante recupero sui tributi spettanti all'Ente o mediante versamento all'entrata del Bilancio dello Stato da parte dell'Ente, senza alcuna precisazione in merito all'arco temporale di persistenza di detto gravame;
- al fine di chiarire le incognite connesse a tali disposizioni, l'Amministrazione Comunale ha inviato all'Agenzia del Demanio ripetute richieste di chiarimenti (note prot. 1405/2016, 3533/2016, 1293/2018, 2910/2018, 5004/2019) ma le conseguenti risposte pervenute dall'Agenzia del Demanio non hanno eliminato le incertezze interpretative, non indicando in particolare i titoli giuridici in base ai quali tali cespiti venivano richiesti o comunque ritenuti esigibili, mentre è stata infine confermata l'assenza di un termine temporale della persistenza del gravame posto a carico dell'Ente;

Visto che:

- con nota del 23/02/2023 l'Agenzia del Demanio ha trasmesso via PEC a questo Ente il Decreto

MEF 28/12/2022, ad oggetto “Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni Comuni della Provincia di Ravenna. a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito di beni immobili statali nell’anno 2014”;

- con successiva nota del 05/04/2023, l’Agenzia del Demanio ha trasmesso via PEC a questo Ente il Decreto MEF 20/01/2023, ad oggetto “Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni Comuni della Provincia di Ravenna. a seguito del trasferimento in proprietà, a titolo gratuito di beni immobili statali nell’anno 2015”;

- i Decreti in questione, con riferimento al Comune di Bagnacavallo, dispongono che le risorse a qualsiasi titolo spettanti allo stesso siano ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguenti al trasferimento in proprietà dei quattro beni di cui trattasi, quantificando la misura della riduzione in € 6.225,69 annui, con decorrenza dall’anno 2023 e stabilisce inoltre il recupero delle somme riferite alle annualità dal 2014/2015 al 2022, quantificate in euro 50.249,67;

- i Decreti non stabiliscono alcun limite temporale alla riduzione annuale di risorse quantificata in € 6.225,69;

Rilevato che tali disposizioni configurano una situazione di ingente danno economico per l’Ente mentre, d’altro canto sussistono dubbi circa la legittimità della riduzione del trasferimento, alla luce della mancanza di univocità e chiarezza interpretativa del dispositivo dei decreti di trasferimento sopra riportato, e di ulteriori elementi, quali.

- liceità dell’assenza di un termine temporale della riduzione dei trasferimenti, che rileva anche ai fini della possibile valorizzazione tramite alienazione degli stessi;

- mancata indicazione del titolo giuridico in base al quale i cespiti venivano richiesti o comunque ritenuti esigibili dallo Stato;

- assenza di certezza sulla effettiva riscossione di tali entrate da parte dell’Erario nel periodo antecedente al trasferimento, con conseguente potenziale pregiudizio della fondatezza giuridica della corrispondente riduzione di risorse spettanti all’Ente Territoriale;

- mancata applicazione di quanto previsto dall’art.4 dei decreti di trasferimento, che prevede espressamente che, trascorsi tre anni dal trasferimento, in caso di mancato utilizzo dei beni trasferiti da parte del Comune, gli stessi rientrino nella proprietà dello Stato;

Considerato che:

- la Giunta Comunale nella seduta del 11/04/2023 con delibera n. 57 ha autorizzato la costituzione in giudizio del Comune di Bagnacavallo, dando mandato alla Responsabile del Settore Amministrativo dell’Area Tecnica del Comune di Bagnacavallo a conferire incarico legale per la proposizione di ricorso avverso i sopra citati provvedimenti;

Visto che, trattandosi di due distinti provvedimenti, si rende necessaria la proposizione di due distinti corrispondenti ricorsi;

Dato atto che:

- l’Ente non ha in dotazione organica legali di ruolo a cui affidare incarichi;

- vi è la necessità di salvaguardare efficacemente gli interessi pubblici sottesi alla presente controversia;

- l’Ente non è dotato di un elenco di avvocati;

Visto l'art.107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Atteso:

- che il vigente codice degli appalti (D.Lgs. 19 aprile 2016, n.50), ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;

- che l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art.4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018, pur di carattere non vincolante;

Richiamata, inoltre la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 nella sentenza C-264/2018, con la quale evidenzia come gli incarichi di difesa in giudizio e di consulenza legale fornita nell'ambito della difesa giudiziale o nell'eventualità dell'instaurarsi di un procedimento giudiziario *“si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza”*, pertanto ne è consentito l'affidamento diretto, tanto più per importi di valore contenuto;

Viste le linee di indirizzo per l'affidamento dei servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016, applicabili espressamente anche agli affidamenti da parte dei Comuni, approvate con delibera della Giunta Unione n. 73 del 28/5/2020, che prevedono l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico mediante affidamento diretto nei casi indicati fra i quali: a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico; c) nel caso di assoluta particolarità della controversia ovvero della consulenza, ad esempio per la novità della questione trattata o del *thema decidendum*, tali da giustificare l'affidamento diretto a professionista individuato dotato di comprovate e documentate competenze specialistiche in merito; d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (sent. CGUE 6 giugno 2019 – causa C-264/18);

Considerata la ricorrenza della fattispecie indicata al precedente p.a) in considerazione del ridotto termine per la opposizione ai provvedimenti, tale da non rendere possibile l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica che consenta l'assegnazione di congrui termini per la presentazione delle offerte e un congruo termine per lo studio della fattispecie;

Considerata inoltre la ricorrenza delle fattispecie indicate nei punti c) e d) sopra indicati, per la particolarità della vertenza che coinvolge aspetti multidisciplinari e fattispecie del tutto peculiari, che richiede quindi una relazione fiduciaria con il professionista incaricato;

Evidenziato come nei casi di motivata urgenza la giurisprudenza ritiene possibile l'affidamento diretto (vedere Corte di Conti Emilia-Romagna propria deliberazione 73/2017 Consiglio di Stato parere n.2017 del 2018);

Visti inoltre, ad abundantiam:

- l'art. 37 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 in materia di aggregazione e centralizzazione delle committenze, in base al quale le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro;
- l'art. 1 comma 1 lett a) del D.L. 18/04/2019, n. 32 convertito con L. 14/06/2019 n. 55 e successivamente modificato dall'art. 8, comma 7, lett. a), D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e relativa legge di conversione *e poi dall'art. 53, comma 1, lettera a), sub. 1.2, del decreto-legge n. 77 del 2021*, che dispone la sospensione delle disposizioni dell'articolo 37, comma 4, di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, fino al 30 giugno 2023;
- l'art. 1 del D.L. 16/07/2020, n. 76 (cd Decreto semplificazioni), convertito con legge n. 120 del 11/09/2020, recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* come modificato *dall'art. 51 del decreto-legge n. 77 del 2021*, convertito con legge n. 108/2021, prevede espressamente quanto segue:

"Art. 1. Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia.

1. Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023. In tali casi, salve le ipotesi in cui la procedura sia sospesa per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, l'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla data di adozione dell'atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono causa di esclusione dell'operatore dallaprocedura o di risoluzione del contratto per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante e opera di diritto (termine differito dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 1), legge n. 108 del 2021).

- 2. Fermo quanto previsto dagli **articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016**, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di

importo inferiore alle soglie di cui all'**articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016** secondo le seguenti modalità:

- a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'**articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50**, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di

rotazione.

(lettera così sostituita dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.1), legge n. 108 del 2021):

- il Regolamento dei contratti dell'Ente, con particolare riferimento alle procedure semplificate descritte agli artt. 44 e seguenti che sono applicabili tenuto conto di quanto disposto dal Codice dei contratti e dalle successive disposizioni sopra richiamate;

Ritenuto quindi che l'interesse pubblico sotteso è quello di avvalersi di un professionista di elevata competenza, stante la complessità della questione;

Dato atto che è stato interpellato in proposito l'Avv. Giacomo Graziosi, C.F. ----- con Studio Legale a Bologna, via dei Mille 7/2, in possesso della elevata competenza professionale richiesta, e che il suddetto ha presentato il proprio preventivo di spesa, che si allega alla presente determinazione (prot. n. 5181/2023);

Precisato che:

- con la delibera di Giunta n. 57 del 11/04/2023 era stata prenotata la somma di € 10.870,00 sul capitolo 3040BO art. 3310 CDR 041 CDG 105 con numero prenotazione 2023/641 in base ad un primo preventivo prot. n. 4818 del 06/04/2023 e conservato agli atti, lievemente arrotondato per eccesso € 6,16 ;

- il primo preventivo era stato formulato in relazione all'ipotesi di presentazione di un unico ricorso, mentre, a seguito di più approfondite valutazioni è emersa l'opportunità di presentare due distinti ricorsi, uno avverso ogni provvedimento;

- di conseguenza si è reso necessario prevedere una ulteriore spesa riferita esclusivamente al contributo unificato da versare per il secondo ricorso, ammontante ad € 650,00;

Dato atto che, rispetto alla somma prenotata con la delibera di Giunta n. 57/2023, si rende pertanto necessario impegnare la somma aggiuntiva di € 643,84;

Visto il preventivo definitivo che si allega alla presente determina prot. n. 5181/2023 per il compenso totale di seguito precisato:

Onorario	€	7.000,00
Rimborsò forfettario spese generali	€	1.050,00
Contributo previdenziale 4%	€	322,00
Totale compenso	€	8.372,00

IVA	€	1.841,84
Anticipo pagamento contributo unificato (euro 650,00 per ogni ricorso)	€	1.300,00
TOTALE SPESA	€	11.513,84

Dato atto che la proposta risulta adeguatamente qualificata e motivata sia sotto il profilo professionale che dal punto di vista della congruità della spesa in considerazione della complessità delle questioni poste e del tariffario professionale vigente;

Appurato infatti che, sulla base dell'esame svolto, il complessivo spessore del curriculum dell'Avvocato attesta la richiesta preparazione, capacità professionale e requisiti per espletare il suddetto incarico;

Valutata la congruità del preventivo mediante verifica tramite servizi on line disponibili sulla rete e accertato che il preventivo è risultato congruo in relazione a quanto previsto dal D.M 55/2014;

Dato atto che il suddetto professionista è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs.18/04/2016 n. 50;

Ritenuto pertanto di affidare l'incarico di che trattasi all'avvocato Giacomo Grazosi con Studio Legale a Bologna, via dei Mille 7/2, per un compenso quantificato complessivamente, come da preventivo presentato, in € 11.513,84 comprensivi di IVA e CPA e anticipo pagamento contributo unificato non soggetto ad IVA, al netto di uno sconto del 35%;

Rilevato inoltre che la selezione dell'affidatario avviene *nel rispetto del principio di rotazione*", in quanto il professionista non risulta "contraente uscente" né "operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento" in analoghi incarichi, nel rispetto del principio di rotazione stabilito dall'art. 36, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e tenuto conto delle indicazioni in materia contenute nelle Linee guida ANAC n. 4;

Sottolineato che la prestazione in oggetto:

- è riconducibile alle attività istituzionali previste dalla legge e/o negli strumenti di programmazione dell'Ente;
- ha natura temporanea essendo legato a esigenze straordinarie ed eccezionali e, quindi, è finalizzato ad obiettivi specifici quali la redazione di relazione attestante misurazione e definizione confini particella;
- riguarda prestazioni qualificate che richiedono una particolare professionalità soggette a specifica abilitazione;
- viene conferito a soggetto esterno non essendo presenti internamente le necessarie competenze in considerazione dei carichi di lavoro;
- non coincide nel contenuto con altre prestazioni già affidate in precedenza;
- contiene la predeterminazione di durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione e prevede, in particolare, un compenso congruo e proporzionato;
- rientra nei tetti di spesa previsti per legge;
- viene affidato a seguito di procedura conforme alla normativa sopra citata;
- viene affidato a soggetto esterno in possesso dei requisiti prescritti dall'ordinamento

Visto l'allegato curriculum vitae in cui sono evidenziati titoli ed esperienze significative e similari al presente incarico;

Dato atto che unitamente al curriculum è stata acquisita la seguente documentazione allegata:

dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi;
dichiarazione dei dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
- dichiarazione in merito agli oneri di natura fiscale e contributiva;

Precisato inoltre che:

- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;
- è stato acquisito lo SMART CIG nonché gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi della Legge 266/2002 e del D.Lgs n. 276/2003 il R.U.P. ha verificato la sussistenza della regolarità contributiva (DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva);

DITTA	PROT. ENTE (INPS-INAIL)	DATA EMISSIONE DURC	DATA SCADENZA DURC
AVV. GIACOMO GRAZIOSI	INAIL 36455305	23/01/2023	23/05/2023

Preso atto che:

il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:

“gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”;

- l'art.2 del DPCM 28.12.2011 prescrive l'applicazione in via esclusiva delle disposizioni riguardanti la sperimentazione in sostituzione di quelle previste dal sistema contabile previgente, con particolare riguardo al principio contabile generale della competenza finanziaria, di cui all'allegato 1

al DPCM, e al principio contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato 2 al DPCM;

- l'art.5.1 dell'allegato 2 al DPCM 28.12.2011 "Principio contabile applicato della competenza finanziaria" testualmente recita "Ogni procedimento amministrativo che comporta spesa deve trovare, fin dall'avvio, la relativa attestazione di copertura finanziaria ed essere prenotato nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha generato il procedimento di spesa";

Verificata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, in capo al soggetto che adotta il presente atto e ai dipendenti che ne hanno curato l'istruttoria, ai sensi degli artt. 6, 7 e 14 del D.P.R. 62/2013, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001;

Dato atto che la spesa complessiva di 11.513,84 sarà finanziata sul capitolo 3040BO/3310 CDR041 CDG 105 con riferimento al Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023;

Accertato inoltre che:

- a norma dell'art 183, comma 5, del D.Lgs 267/2000 la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio a cui è imputata la spesa (2023);
- a norma dell'art. 183, comma 6, del D.Lgs. 267/2000 l'impegno di spesa viene assunto nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili;
- a norma dell'art 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000 il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole che disciplinano il concorso degli enti locali agli obiettivi di finanza pubblica;

Richiamati:

- gli articoli 107, 151, 153, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai Dirigenti/Responsabili dei servizi gli atti di gestione finanziaria;
- il D. Lgs. 118/2021;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente;
- gli artt. 13 e seguenti del Regolamento di Organizzazione;
- la delibera di Consiglio Comunale n.28 del 28/07/2020 che approva il Regolamento di Contabilità del Comune di Bagnacavallo;
- il decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2023 di conferimento di incarichi di elevata qualificazione dal 01/04/2023 al 31/12/2023;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;
- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Richiamata la normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art. 6-bis della legge 241/90, dall'art. 7 del d.p.r. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'Ente;

DETERMINA

- di affidare direttamente l'incarico di patrocinio legale per la proposizione di due ricorsi presso la competente sede giudiziaria avverso i provvedimenti di riduzione risorse spettanti al Comune di Bagnacavallo in premessa indicati (Decreto MEF 28/12/2022, e Decreto MEF 20/01/2023) all'avv. Giacomo Graziosi, con studio legale in Bologna, via dei Mille 7/2 C.F. GRZGCM74H20A944X, P. IVA 02239211200, conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, precisando che l'incarico comprende tutte le attività e azioni necessarie per la presentazione del ricorso, compresa la richiesta di accesso agli atti in nome e per conto del Comune;
- di attestare a seguito di apposita dichiarazione del soggetto affidatario l'avvenuta verifica dell'assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 53, comma 14, del d.lgs. 165/2001;
- di aumentare, come descritto in premessa, la somma precedentemente prenotata con la delibera di Giunta n. 57 del 11/04/2023 per un totale di € 643,84 (n. prenotazione 2023/641 capitolo 3040BO art. 3310 CDR 041 CDG 105) come precisato nella seguente tabella :

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
PRN	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:05 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3040BO - Art:3310 - Cdr:CDR041 - Cdg:105	INCARICO LEGALE PER PRESENTAZIONE RICORSO		2023/641	€ 643,84

- di impegnare la spesa, quantificata nell'importo complessivo di **€ 11.513,84** (comprensiva di onorario, CPA 4% IVA 22% e anticipo contributi unificati) sul capitolo 3040BO/3310 CDR041 CDG 105 al bilancio 2023/2025 - annualità 2023 come dettagliato nella sottostante tabella:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO
IMP	Tit:1- MAGgr:03 -Miss:01- Prog:05 ContiF:U.1.03.0 2.11.006/ Cap:3040BO - Art:3310 - Cdr:CDR041 - Cdg:105	INCARICO LEGALE PER PRESENTAZIONE RICORSI	Avv. Graziosi Giacomo Via dei Mille, 7/2 40121 Bologna (BO)	2023/641/1	€ 11.513,84

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e che pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, che viene richiesto nel rispetto dei termini indicati in premessa, previsti dal Regolamento di contabilità;
- di rinviare a un successivo provvedimento la liquidazione delle spese impegnate con il presente atto, ai sensi dell'art 184 del D. Lgs 267/2000 e dell'art 24 del Regolamento di Contabilità;
- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
“ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che a norma dell'art.183 comma 5 del D.Lgs. 267/2000 si provvederà secondo quanto disposto dal punto precedente ad aggiornare l'esigibilità dell'impegno assunto con il presente atto e di conseguenza il cronoprogramma della spesa; a norma dell'art.183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000 si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

Di informare il professionista incaricato che:

- alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, le prestazioni in oggetto non sono per l'ente attività commerciali rientranti nel campo d'applicazione dell'IVA e l'incaricato dovrà provvedere ai sensi dell'art 17-TER del DPR 633/1972 alla fatturazione, secondo quanto previsto dall'art 21 del DPR, con l'annotazione "scissione dei pagamenti", eventuali esclusioni dalla disciplina di "split payment" previste dalla circolare 13.4.2015 n. 15/E quali "le operazioni rese da fornitori che applicano regimi speciali che, pur prevedendo l'addebito dell'imposta in fattura, sono caratterizzati da un particolare meccanismo forfetario di detrazione spettante" vanno esplicitamente indicate in fattura elettronica;
- il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fatturazione elettronica è il seguente: Codice **Univoco Ufficio**, corrispondente all'Area/Settore **Amministrativo Area Tecnica** 9F5FAO del Comune di Bagnacavallo;

Di precisare che:

- i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati mediante invio e sottoscrizione della presente determina e mediante sottoscrizione, da parte del sindaco, della procura alla lite;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore del Comune di Bagnacavallo e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;
- di non trasmettere il presente atto alla Sezione Regionale della Corte dei Conti in quanto non riconducibile alle tipologie di spesa di cui all'art. 1, comma 173, della L. 266/2005 e all'art. 30, commi 8 e 12 del regolamento di organizzazione;
- di dare atto che la spesa di cui al presente incarico rientra nel limite massimo annuale per il conferimento di incarichi individuato all'interno del bilancio 2023 / 2025, ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento comunale di organizzazione;

- di pubblicare la presente determina all'Albo pretorio telematico per 15 gg. come previsto dall'art. 18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al Testo unico degli enti locali;
- di dare atto, infine, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce **INCARICHI** nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/99 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 che avviene a cura del Servizio segreteria;
- di dare atto, infine, che si procederà ad aggiornare gli elenchi disponibili sul sito e sull'Anagrafe degli incarichi (art. 30, comma 7 del regolamento di organizzazione) utilizzando le seguenti informazioni:
 - soggetto incaricato: avvocato Giacomo Graziosi con studio a Bologna, via dei Mille 7/2
 - codice fiscale/partita IVA: C.F. P. IVA 02239211200,
 - tipo di incarico: incarico legale
 - data inizio/data fine: **14/04/2023 (presunta) – 31/12/2023 (presunta)**

Bagnacavallo, 14/04/2023

La Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rita Cerè